

COMITATO PER GLI ACCORDI DI FINANZA LOCALE

Bolzano, dicembre 2020

ACCORDO SULLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2021

Dato atto che il presente accordo riguarda il periodo triennale 2021-2023;

la delegazione dei Comuni ovvero il Consiglio dei Comuni ed il Presidente della Provincia ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 in attesa dell'approvazione dell'assestamento di bilancio 2021 della Provincia Autonoma di Bolzano stipulano il seguente

a c c o r d o

I trasferimenti e le detrazioni previsti per il 2021 dal presente accordo valgono anche per gli anni 2022 e 2023 a meno che il presente accordo non preveda delle deroghe oppure importi diversi.

I. TRASFERIMENTI DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2021

Per il finanziamento dei Comuni per il 2021 la Provincia autonoma di Bolzano mette a disposizione l'importo complessivo di **281.728.931,90 euro**. Tale importo deriva dalla detrazione degli importi per servizi scuole elementari, per anticipazione servizio infanzia e detrazioni per compenso per l'agenzia di vigilanza sull'edilizia e viene ripartito come segue:

1. Fondo ordinario per i trasferimenti in favore dei Comuni e delle Comunità comprensoriali: 119.250.564,41 euro

a) Comuni: 114.885.038,25 euro (trasferimento netto post detrazione per servizi scuole elementari, per anticipazione servizio infanzia e detrazioni per compenso per l'agenzia di vigilanza sull'edilizia)

Per la copertura delle spese correnti ai Comuni viene assegnata la 1^a, 2^a e 3^a rata per l'importo di 114.885.038,25 euro, in quanto ai singoli comuni vengono assegnati i mezzi finanziari risultanti dalla tabella 2 che si riferiscono alla tabella 1 e il relativo allegato e che tengono conto sia del loro fabbisogno finanziario che delle loro risorse finanziarie nonché della loro efficienza. La 4^a rata 2021 per un importo di 38.295.012,75 euro viene assegnata ai Comuni entro la data da definirsi con successivo accordo.

Gli importi, che ai sensi del 6° accordo aggiuntivo per la finanza locale per l'anno 2019 del 15.11.2019 sono stati stabiliti per i singoli comuni per la compartecipazione ai costi di gestione dei comuni sede per le scuole di musica valgono anche per l'anno 2021 e sono inclusi nel calcolo delle assegnazioni per la copertura delle spese correnti per l'anno 2021. I relativi importi a carico o a favore dei singoli Comuni sono riportati nella tabella 2.

Quale compensazione dell'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale dei servizi delle scuole ai sensi dell'accordo del 6.12.2004 ai Comuni per il 2021 vengono detratti in deroga allo stesso accordo complessivamente 12.002.500,00 euro dai trasferimenti correnti. I relativi importi a carico dei singoli Comuni sono riportati nella tabella 2.

Quale compensazione finanziaria per l'anticipazione della quota fissa a carico dei Comuni per il numero di ore di servizio di assistenza domiciliare all'infanzia ammesse a finanziamento, che l'Amministrazione provinciale ha effettuato nell'anno 2019 agli enti gestori del servizio ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 666 del 30.07.2019, articolo 10 comma 4, ai Comuni per il 2021 in assenza dell'importo complessivo definitivo vengono detratti provvisoriamente complessivamente 2.125.416,04 euro dai trasferimenti correnti. I relativi importi provvisori a carico dei singoli Comuni sono riportati nella tabella 2. Con accordo aggiuntivo avverrà il conguaglio in base all'importo complessivo definitivo ed agli importi effettivi dei singoli comuni.

Per i Comuni, per i quali, ai sensi dell'allegata tabella 2, le detrazioni superino, tenuto conto dell'inclusione degli importi a carico o a favore dei singoli Comuni a titolo di compartecipazione ai costi di gestione delle scuole di musica, i trasferimenti correnti si provvede, fino al conguaglio, ad applicare l'importo residuo della detrazione sulla quota spettante sull'imposta regionale sulle attività produttive IRAP.

Ai sensi dell'art. 43 L.P. n. 19/2001 al Comune di Bolzano viene erogato l'importo di 465.827,20 euro per le funzioni amministrative che esso esercita per la soppressa Comunità comprensoriale. Ai sensi dell'art. 43 L.P. n. 19/2001 per l'anno 2021 al Comune di Bolzano viene erogato l'importo aggiuntivo di 2.000.000,00 euro per le funzioni amministrative legate alle specifiche funzioni nel settore dei profughi, delle persone senza tetto e di altri gruppi sociali emarginati.

b) Copertura dei servizi

b1) Gradi di copertura e sanzioni

Per i trasferimenti dal fondo ordinario si terrà conto della copertura dei servizi. Per i seguenti servizi sono fissati i rispettivi tassi di copertura:

- a) acquedotto: tasso di copertura 80 %
- b) acque di scarico e smaltimento acque nere: tasso di copertura 90 %
- c) smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade: tasso di copertura 90 %.

Nel caso non venissero raggiunti i succitati tassi di copertura relativamente alla media triennale, il trasferimento corrente per l'anno 2022 viene ridotto dell'importo scoperto accertato.

Nell'ambito del periodo pluriennale 2018-2020 sono ammessi degli scostamenti, purché, relativamente al citato periodo pluriennale, la copertura minima complessiva del 90 per cento sia raggiunta per i servizi acque di scarico e smaltimento acque nere e smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade, così come la copertura minima complessiva dell'83,33 per cento per il servizio acquedotto.

Poiché l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza Covid-19 e che la stessa ha avuto ripercussioni negative sull'economia, sarà applicato il seguente regolamento eccezionale: per quei Comuni che, relativamente all'anno 2020, per uno e più dei succitati servizi, nell'ambito del periodo triennale 2018-2020, non raggiungono la copertura minima prevista e che dichiarano che detta circostanza è da ricondurre alla pandemia Covid, fornendo una dettagliata motivazione, la copertura pluriennale sarà calcolata in considerazione del periodo biennale 2018-2019.

I tassi di copertura e la relativa attestazione si applicano anche nel caso in cui i servizi non vengano gestiti in economia.

La copertura si riferisce anche agli importi da versare alla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e dell'articolo 35 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

In merito ai servizi acque di scarico e smaltimento acque nere e smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade, riguardo ai mutui è da considerare la rata di ammortamento (interessi e capitale) detratti i contributi provinciali. Per i finanziamenti dal fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è da considerare l'importo che annualmente deve essere rimborsato al fondo di rotazione.

Nel calcolo della tariffa per l'acquedotto sono da considerare soltanto gli interessi passivi su mutui e non anche la quota di rimborso del capitale. La detrazione dei contributi provinciali, in ogni caso, avviene in modo proporzionale sulla quota capitale e su quella interessi. La stessa detrazione può avvenire in modo proporzionale per eventuali proventi dei contributi di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 73, comma 3, ultimo periodo, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, in combinato disposto con l'articolo 103 comma 2 della legge provinciale 10 luglio 2018 n. 9 e dei contributi di intervento ai sensi dell'articolo 78, comma 2 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

La dichiarazione sull'avvenuta copertura dei servizi deve essere firmata dal Sindaco, dal segretario comunale, dal revisore dei conti del Comune e, se esistente, dal contabile. Loro sono personalmente responsabili riguardo alla correttezza dei dati.

L'ultima rata del trasferimento corrente per l'anno 2021 viene liquidata solamente dietro dimostrazione dell'avvenuta copertura dei servizi con riferimento all'anno di competenza 2020 nonché agli esercizi finanziari dei due anni precedenti tenendo conto delle riduzioni. Per il primo dei tre anni devono essere indicati gli importi riscossi, compreso – limitatamente ai servizi acque di scarico e smaltimento acque nere e smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade - l'avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento del rimborso della sovra copertura, rispettivamente pagati. In merito al fondo crediti di dubbia esigibilità e - limitatamente al servizio acquedotto – relativamente agli ammortamenti, nella dimostrazione di copertura sono da indicare gli importi definitivamente calcolati. La copertura deve avvenire sulla base dei dati del conto consuntivo e gli importi sono da indicare al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La dimostrazione della copertura dei servizi è da inviare all'Ufficio vigilanza e consulenza entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 e deve essere utilizzato il modulo di dichiarazione allegato a questo accordo. Alle dimostrazioni di copertura dei servizi sono da allegare, per tutti i tre anni di riferimento, i rispettivi elenchi degli accertamenti e degli impegni (alla data del 31 dicembre 2020) di cui al programma di contabilità J-Serfin, come anche un elenco dettagliato in merito al calcolo delle spese per il personale, comprese le spese in altri centri di costo (eventuali spese promiscue). Alla dimostrazione di copertura per il servizio acquedotto, inoltre, vanno allegati anche un prospetto relativo agli ammortamenti, compresi i relativi contributi, del medesimo servizio e un prospetto dal quale risultano il volume dell'acqua erogato e il relativo conguaglio.

Nel caso in cui al Comune per un servizio vengono comunicati dall'ente gestore nell'anno successivo costi superiori, per i quali non è più possibile una copertura tramite maggiorazioni di tariffa, la copertura viene calcolata con riferimento all'importo originariamente previsto. Vengono riconosciuti gli importi riscossi con un ruolo suppletivo che si riferiscono all'anno di competenza. Questi casi, ai fini dei trasferimenti correnti, devono essere adeguatamente documentati e motivati. Se le entrate previste nel conto consuntivo non vengono raggiunte, il tasso di copertura viene ricalcolato in base agli accertamenti effettivi, detraendo l'eventuale differenza dai trasferimenti correnti degli anni successivi. Se per il primo dei tre anni gli importi accertati nel conto consuntivo non dovessero essere incassati e qualora il procedimento di riscossione coattiva relativa a detti importi dovesse essere stato avviato tramite l'autorità competente e/o è pendente la procedura

fallimentare, gli importi succitati vengono riconosciuti dietro presentazione della relativa documentazione.

Per i Comuni che per l'anno 2022 non ricevono trasferimenti correnti in caso di mancato raggiungimento dei succitati tassi di copertura, la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP spettante nell'anno 2022 viene ridotta dell'importo scoperto accertato. Per tali Comuni l'erogazione della spettante quota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP dell'anno 2022 avviene dietro dimostrazione dell'avvenuta copertura dei servizi ai sensi della disciplina sovrastante.

b2) Norma transitoria relativa alla computazione degli ammortamenti in sede di calcolo della tariffa per l'acquedotto 2019-2023

La disciplina transitoria relativa alla computazione degli ammortamenti in sede di calcolo della tariffa per l'acquedotto 2019-2023 di cui al punto 2) del primo accordo aggiuntivo per la finanza locale 2019 del 27 dicembre 2018 rimane invariata.

b3) Norma transitoria per la considerazione degli ammortamenti nella determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione

La disciplina transitoria per la considerazione degli ammortamenti nella determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione per gli anni 2021 fino al 2025 di cui al punto 1) dell'undicesimo accordo aggiuntivo sulla finanza locale per l'anno 2020 del novembre 2020 rimane invariata.

c) Comunità comprensoriali

Per la copertura delle spese correnti viene assegnato alle Comunità comprensoriali nell'anno 2021 l'importo complessivo di 1.899.698,96 euro, che viene ripartito tra le singole Comunità comprensoriali nel seguente modo:

- importo fisso di 28.654,00 euro;
- quota pro-capite di 4,12 euro in riferimento agli abitanti residenti nel relativo territorio al 31.12.2014.

d) Compenso per i servizi dell'Agenzia di vigilanza sull'edilizia

Nell'anno 2021 viene riconosciuta all'Agenzia di vigilanza sull'edilizia per i servizi, che svolge a favore dei Comuni, un compenso forfettario di 200.000,00 euro. Tale importo viene detratto dai trasferimenti correnti a favore dei Comuni ai sensi della tabella 2 ed il relativo allegato.

e) Obblighi di comunicazione dei Comuni relative alle entrate derivanti dalla produzione di energia idroelettrica

Per la determinazione delle risorse finanziarie relativamente alle entrate derivanti dalla produzione idroelettrica di energia i Comuni sono obbligati a comunicare ovvero confermare per iscritto dietro richiesta del Consiglio dei Comuni le centrali, di cui sono proprietari, nonché le partecipazioni dirette e indirette, indicandone anche le quote, in società, cooperative, consorzi ed in altri enti, i quali gestiscono un impianto idroelettrico in Alto Adige in virtù di concessioni di derivazioni d'acqua, di diritti all'uso acquisiti contrattualmente, dell'uso effettivo e, per le concessioni scadute, delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio dell'impianto. Inoltre, vanno comunicati su richiesta del Consiglio dei Comuni anche i diritti di acquisizione dell'energia elettrica, acquisiti contrattualmente

dai Comuni o dalle società, cooperative, consorzi ed in altri enti, in cui i Comuni detengono una partecipazione, che riguardano la produzione di energia elettrica di impianti idroelettrici siti in Alto Adige. Su richiesta del Consiglio dei Comuni per ciascun impianto idroelettrico vanno comunicate le agevolazioni finanziarie, la durata delle stesse e l'anno della messa in esercizio per la prima volta. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione per il comune interessato si procederà, in aggiunta alle detrazioni ordinarie, per ciascun anno interessato dalla violazione dell'obbligo di comunicazione alla detrazione del doppio delle relative entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica. Il rispetto di tali obblighi di comunicazione è verificato dal Consorzio dei Comuni in collaborazione con la Ripartizione Enti locali e Sport dell'amministrazione provinciale.

2. Contributi perequativi: 200.534,36 euro

Per attenuare le conseguenze dell'aggiornato modello di calcolo per la suddivisione dei trasferimenti correnti, ai Comuni, i cui trasferimenti correnti per l'anno 2021 sono inferiori ai trasferimenti correnti effettivi dell'anno 2020 (trasferimenti correnti e assegnazioni perequative), è assegnato esclusivamente per l'anno 2021, in aggiunta ai trasferimenti correnti per l'anno 2021, l'importo complessivo di euro 200.534,36 applicando per la ripartizione di tale importo fra i singoli Comuni la seguente disciplina.

La ripartizione di tale importo fra i singoli Comuni avviene tenendo conto della situazione economica di bilancio dei Comuni degli anni 2017, 2018 e 2019, delle minor entrate dell'imposta municipale immobiliare per l'abitazione principale derivanti nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 dall'aumento della detrazione legale e delle minori assegnazioni della Provincia nell'anno 2016 per la manutenzione della rete stradale rurale rispetto all'anno 2014. Inoltre, tenendo conto della suddetta situazione economica di bilancio, delle suddette minor entrate e minor assegnazioni, ai Comuni con andamento demografico debole, struttura economica e sociale debole è assegnato l'importo di euro 25.000,00, ai Comuni con andamento demografico molto debole e struttura economica molto debole è assegnato l'importo di euro 30.000,00. In base ai criteri qui previsti ai Comuni è assegnato al massimo l'importo che corrisponde alla minor assegnazione di trasferimenti correnti nell'anno 2021 rispetto ai trasferimenti correnti effettivi dell'anno 2020, come sopra definiti.

Il calcolo della ripartizione è effettuato ai sensi dell'allegata tabella 3 ed il relativo allegato.

3. Gestione e manutenzione delle piste ciclabili intercomunali: 350.000,00 euro

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10.8.1995, n. 17 e successive modifiche per la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili intercomunali nell'anno 2021 viene stanziato l'importo complessivo di 350.000,00 euro.

Tale importo viene suddiviso tra le Comunità Comprensoriali e il Comune di Bolzano in base alla lunghezza in chilometri delle piste ciclabili intercomunali site nel rispettivo territorio a condizione che la pista ciclabile sia ultimata, percorribile e assicurata per responsabilità civile verso terzi. La domanda per l'assegnazione deve essere presentata unitamente al documento comprovante la stipula del contratto di assicurazione alla Ripartizione provinciale Enti locali e Sport entro e non oltre il 30.6.2021.

4. Mutui: 31.346.395,62 euro

Per l'assunzione totale o per la contribuzione dei mutui, assunti negli anni passati per opere pubbliche, ai sensi dell'art. 6, L.P. n. 6/1992 nell'anno 2021 viene stanziato l'importo complessivo di 31.346.395,62 euro.

Per nuovi mutui che saranno assunti presso la Cassa Depositi o presso altri istituti bancari non vengono più concessi contributi per l'ammortamento.

Variazioni

Le economie risultanti dalle riduzioni delle rate annuali di ammortamento per i mutui assunti negli anni precedenti e per i quali vengono ridotti i tassi di interessi, saranno devolute esclusivamente al fondo di ammortamento dei mutui. In conseguenza il contributo verrà ridotto dell'importo per il quale diminuisce la rata di ammortamento annuale.

In caso di riduzione del mutuo il contributo viene ricalcolato, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, sulla base del ridotto ammontare di mutuo ed effettuato il relativo conguaglio.

In caso di devoluzione di importi residui non somministrati di un mutuo a nuove opere della stessa categoria di mutuo il contributo rimarrà inalterato nella misura originariamente concessa.

Nell'anno 2022 per l'assunzione totale o per la contribuzione dei mutui assunti negli anni passati per opere pubbliche sono previsti euro 24.704.728,80, nell'anno 2023 sono previsti euro 19.935.500,80.

5. Finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti: 127.119.000,00 euro

La Provincia mette a disposizione dei Comuni per l'anno 2021 l'importo complessivo di 127.119.000,00 euro in conto capitale e di investimenti.

Per l'anno 2022 l'importo complessivo ammonta a 168.846.272,51 euro e per l'anno 2023 a 96.720.389,00.

5.1 Assegnazione ai sensi dell'articolo 5 della L.P. n. 27/1975: 9.011.000,00 euro

Per l'anno 2021 la Provincia mette a disposizione dei Comuni l'importo complessivo di 9.011.000,00 euro il quale è già impegnato.

Le domande di assegnazione di mezzi di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 27/1975 per l'anno 2022 e gli anni successivi possono essere presentate all'Ufficio finanza locale tra il 1° agosto 2021 ed il 30 settembre 2021.

Per il riconoscimento delle assegnazioni si applicano i criteri per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 3 marzo 2020 n. 139.

Per l'erogazione degli importi messi a disposizione e le modalità di rendicontazione si applica il Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29.

Per gli anni 2022 e 2023 sono previsti complessivamente 9.011.000,00 euro per ciascun anno. Dall'importo complessivo per l'anno 2022 sono già impegnati 900.000,00 euro.

5.2 Assegnazione ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975: 118.108.000,00 euro

Il calcolo dell'assegnazione dei contributi agli investimenti è effettuato ai sensi dell'allegata tabella 4 ed il relativo allegato. Le erogazioni d'ufficio e le messe a disposizione avvengono nei limiti della disponibilità dei fondi nel bilancio provinciale.

Nell'anno 2021 la Provincia mette a disposizione dei Comuni l'importo complessivo di 118.108.000,00 euro; tale importo è comprensivo degli impegni già assunti.

Per l'anno 2022 sono previsti 159.835.272,51 euro, di cui 10.901.360,47 euro sono già impegnati, e per l'anno 2023 complessivamente 87.709.389,00 euro, di cui 1.462.333,16 euro sono già impegnati.

A) Interventi finanziabili

Con tali contributi agli investimenti sono da finanziare le opere di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. Nello specifico e inoltre sono da finanziare:

- a) le opere che finora sono state finanziate attraverso il fondo di rotazione per gli investimenti ai sensi dell'art. 7/bis LP n. 6/1992: scuole, scuole materne, acquedotti, canalizzazioni, case di riposo e centri di degenza, municipi, ecc.
- b) costruzioni di biblioteche
- c) costruzioni di caserme dei vigili del fuoco
- d) costruzioni di impianti sportivi
- e) costruzione di strutture giovanili
- f) altri progetti di investimento di pubblico interesse come per esempio lavori di manutenzione straordinaria e acquisto di beni mobili ed immobili (p.e. terreni, mezzi di soccorso dei vigili del fuoco ed altri investimenti riguardanti i vigili del fuoco, altri veicoli e macchine), nonché acquisto di partecipazioni societarie, anche nell'ambito di aumenti di capitale, e concessione di finanziamenti dei soci a società da loro partecipate a condizione che l'acquisto e la concessione del finanziamento dei soci non avviene per la copertura di perdite.

Con tali contributi agli investimenti i Comuni che partecipano al finanziamento delle scuole sovracomunali possono finanziare le quote di finanziamento a loro carico a condizione, che Comuni abbiano stabilito una disciplina degli aspetti patrimoniali oppure che l'interesse pubblico del Comune alla partecipazione alla scuola sovracomunale sia stato annotato in una convenzione tra i Comuni.

B) Erogazione d'ufficio del contributo agli investimenti dell'anno 2021: euro 37.800.000,00

L'importo di 37.800.000,00 euro, è erogato d'ufficio a ciascun comune entro il 15 febbraio 2021 e deve essere utilizzato dai Comuni per interventi finanziabili il cui pagamento deve avvenire nell'anno 2021 e comunque entro il 31.12.2022.

I Comuni possono rinunciare all'erogazione d'ufficio degli importi se hanno diritto all'erogazione d'ufficio. La relativa dichiarazione di rinuncia del comune deve essere presentata all'ufficio provinciale Finanza locale almeno 30 giorni prima della menzionata scadenza di erogazione e deve riguardare l'intero contributo agli investimenti. In caso di rinuncia il relativo importo è soggetto alla disciplina relativa all'importo residuo del contributo agli investimenti dell'anno 2021 e aumenta l'importo complessivo ivi previsto che può essere messo a disposizione del Comune che ha rinunciato all'erogazione per interventi finanziabili.

L'erogazione d'ufficio non ha luogo per i Comuni che in base ai precedenti accordi sulla finanza locale in tutto o in parte hanno rinunciato all'erogazione d'ufficio nella misura dell'importo rinunciato.

Il presente accordo per il Comune costituisce titolo giuridico per l'accertamento del contributo agli investimenti. I mezzi versati possono essere impiegati anche per:

- a) la restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, scadenti il 30 giugno 2021 e per
- b) la restituzione anticipata di una parte o dell'intero importo a tale fondo di rotazione.

Le relative spese di investimento devono essere documentate nell'ambito dei rendiconti di gestione per gli anni 2021 e 2022 mediante dichiarazione firmata dal Sindaco, dal segretario comunale, dal responsabile del servizio finanziario e dal revisore dei conti. A tale scopo dev'essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito della Ripartizione provinciale Enti locali e Sport.

La Ripartizione provinciale Enti locali e Sport effettuerà controlli a campione sul corretto utilizzo dei contributi agli investimenti.

Se la Ripartizione accerta che l'utilizzo dei mezzi finanziari per investimenti erogati nell'anno 2021 non è documentato con spese lecite di investimento si effettuerà la detrazione dell'importo della spesa non documentata dai contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975. Gli importi defalcati sono destinati all'aumento dei mezzi da assegnare ai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 27/1975.

La detrazione di cui al periodo precedente non si applica, qualora le spese non documentate non superino il 5% del contributo agli investimenti erogato d'ufficio e il Comune interessato si impegni ad utilizzare i relativi mezzi finanziari per spese lecite di investimento entro l'anno successivo a quello dell'accertamento delle spese non documentate ed a comprovare la relativa spesa nell'ambito del rendiconto di gestione. In caso di superamento della menzionata soglia, la detrazione viene effettuata per l'importo eccedente il 5%, qualora il Comune assuma per l'importo residuo gli obblighi previsti dal periodo precedente e li adempia. La disciplina prevista dai due periodi precedenti si applica anche ai contributi agli investimenti erogati d'ufficio negli anni pregressi ed in ordine alle spese non documentate con spese lecite di investimento, accertate negli anni pregressi, qualora il Comune interessato si impegni ad utilizzare gli importi non documentati nell'anno 2021 per spese lecite di investimento ed a comprovare la relativa spesa nell'ambito del rendiconto di gestione.

C) Messa a disposizione di contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27/1975: 76.308.000,00 euro

Dall'importo complessivo di 76.308.000,00 euro, che è previsto per l'anno 2021 per la messa a disposizione ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27/1975, 44.976.132,06 euro sono già impegnati.

L'importo residuo di complessivamente euro 31.331.867,94 verrà messo a disposizione in base al fabbisogno del comune e potrà essere utilizzato per tutti gli interventi finanziabili ad esclusione della restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche e della restituzione anticipata di una parte o dell'intero importo a tale fondo di rotazione.

C1) Presupposti, modalità e norme procedurali per la messa a disposizione dei contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975

La messa a disposizione dei contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 avviene su richiesta del Comune con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali e Sport.

C2) Presupposti

Con i contributi agli investimenti di cui all'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 che vengono messi a disposizione ai sensi della presente lettera C) potranno essere finanziati fino al 90 per cento delle spese di investimento di ciascun intervento finanziabile.

Qualora al momento della presentazione della domanda di finanziamento sia oggettivamente escluso che possono verificarsi riduzioni delle spese di investimento nel corso della procedura di affidamento, potranno essere finanziati fino al 100 per cento delle spese di investimento di ciascun intervento finanziabile.

La richiesta di messa a disposizione del contributo agli investimenti deve ammontare almeno a 50.000,00 euro e può riguardare uno o più interventi di finanziamento.

Per la messa a disposizione dei contributi agli investimenti, che nell'anno 2021 possono essere richiesti dai Comuni, per ciascun Comune vale l'importo massimo, derivante dall'applicazione della disciplina di cui al punto 5.2 lettera C2 dell'accordo sulla finanza locale dell'anno 2018 per la richiesta di messa a disposizione nell'anno 2018, potendo i Comuni, in deroga a ciò, richiedere al massimo anziché il settuplo il quadruplo del 40 per cento dell'importo assegnato al Comune interessato nell'anno 2016 a condizione che per l'importo richiesto rinuncino all'erogazione d'ufficio.

Dall'importo massimo, calcolato ai sensi delle prescrizioni precedenti, vanno detratti gli impegni già assunti / le messe a disposizione dei contributi agli investimenti già concessi nell'anno in corso e negli anni precedenti.

Al momento della presentazione della richiesta di messa a disposizione del contributo agli investimenti il Comune per l'intervento o gli interventi da finanziare, fra l'altro, deve disporre di un piano di finanziamento e di un piano cronologico e non deve aver bandito l'appalto, non aver avviato il procedimento di espropriazione, non deve aver acquistato i beni e in caso di spese tecniche non deve aver conferito il relativo incarico.

Dal piano cronologico deve desumersi per gli anni di realizzazione dell'opera ovvero degli interventi finanziabili la necessità di cassa riguardo ai mezzi del presente fondo per gli investimenti. In aggiunta, in caso di opere il Comune deve disporre di un progetto esecutivo approvato ovvero per opere di minori dimensioni di altra adeguata documentazione tecnico-contabile (preventivo di spesa etc.) ai sensi della normativa vigente. In caso di costruzione di case di riposo, centri di degenza, forme di residenza assistita per anziani ed alloggi per anziani al momento della presentazione della richiesta per l'opera interessata deve essere stato adottato il provvedimento con il quale l'amministrazione provinciale ha concesso il contributo a fondo perduto nella misura del 60% dell'importo fisso ammesso a finanziamento. In deroga a questa disposizione il Comune, dopo aver presentato la domanda per il contributo a fondo perduto, in attesa della decisione sulla concessione del contributo, può richiedere la messa a disposizione del 40 per cento dei costi complessivi dell'opera secondo il progetto esecutivo approvato se il restante importo viene prefinanziato con mezzi propri del Comune.

Nel caso delle spese tecniche e dell'acquisto di beni mobili il Comune ai sensi della vigente normativa di settore deve disporre anche di un preventivo di spesa ovvero di una stima di spesa, nel caso dell'acquisto di beni immobili di una stima peritale. Nel caso dell'acquisto di partecipazioni societarie o della concessione di finanziamenti dei soci il Comune deve disporre di una deliberazione di massima concernente l'acquisto della partecipazione societaria e/o della concessione del finanziamento dei soci che contiene il piano finanziario ed il piano cronologico.

C3) Procedimento

Le richieste di messa a disposizione dei Comuni possono essere presentate continuamente e devono pervenire all'Ufficio provinciale Finanza locale entro e non oltre il 31.10.2021. A tal fine deve essere utilizzato il modulo messo a disposizione sul sito internet del suddetto Ufficio provinciale. L'esistenza dei documenti e dei presupposti devono essere dichiarati nella richiesta di messa a disposizione.

In caso di sussistenza di tutti i presupposti richiamati alla lettera C2) e di tutti gli altri presupposti generali, entro 30 giorni dalla ricezione della completa domanda di messa a disposizione il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali e Sport secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di messa a disposizione rilascia nei limiti dell'importo massimo spettante al Comune il decreto relativo alla messa a disposizione del contributo agli investimenti e ne determina la misura ovvero la ripartizione su più anni.

Richieste incomplete possono essere completate e per la decorrenza del termine dei 30 giorni e l'ordine cronologico tali richieste vengono prese in considerazione dall'Ufficio provinciale competente al momento del loro completamento.

In caso di messa a disposizione di contributi agli investimenti per un importo inferiore a quello assegnato nell'anno 2021 ai Comuni, gli importi ancora spettanti possono essere richiesti nell'anno successivo ovvero negli anni successivi entro la data di scadenza stabilita. Anche i contributi agli investimenti spettanti per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 che per qualsiasi motivo non siano stati messi a disposizione possono essere richiesti nell'anno 2021 ovvero negli anni successivi entro la data di scadenza stabilita. In caso di messa a disposizione di contributi agli investimenti eccedenti l'importo assegnato a ciascun Comune nell'anno 2021 gli importi eccedenti sono imputati all'anno successivo ovvero agli anni successivi.

C4) Concessione di contributi per il finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 per opere sovracomunali

Per le opere sovracomunali finanziati da più Comuni attraverso i contributi per il finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 ciascun Comune presenta la richiesta per la messa a disposizione del contributo. Nella relativa richiesta va indicato l'importo complessivo richiesto da tutti i comuni per la messa a disposizione nonché la suddivisione proporzionale di tale importo fra tutti i comuni interessati.

Il Comune capogruppo provvede alla rendicontazione presso l'Ufficio provinciale Finanza locale; l'erogazione dei contributi avviene proporzionalmente a favore di ciascun Comune secondo la ripartizione riportata nelle richieste.

C5) Amministrazione dei contributi agli investimenti

Al fine dell'amministrazione dei contributi agli investimenti, che spettano ai singoli Comuni e che vengono loro messi a disposizione ed erogati, la Ripartizione provinciale Enti locali e Sport garantisce la necessaria gestione dei conti.

C6) Modalità di erogazione e di rendiconto

Per l'erogazione degli importi messi a disposizione e le modalità di rendiconto si applica il Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29 e successive modifiche.

C7) Trasferimento dei contributi agli investimenti ai privati

In caso di progetti edilizi o di acquisto di immobili i Comuni mediante convenzione possono trasferire i contributi agli investimenti a privati a condizione che sia garantito l'interesse pubblico e vi sia un'idonea garanzia patrimoniale, anche in forma di diritti reali.

D) Finanziamento di programmi e di progetti di investimento ai sensi della legge provinciale n. 27/1975: 4.000.000,00 euro

Nell'anno 2021 è stanziato l'importo complessivo di 4.000.000,00 euro per il finanziamento di programmi e progetti di investimento da definire con accordo aggiuntivo sulla finanza locale. I contributi agli investimenti assegnati ai Comuni ai sensi della presente disciplina non sono imputati agli importi massimi per investimenti assegnati ai Comuni dall'accordo sulla finanza locale per l'anno 2016 e quindi si intendono come risorse finanziarie supplementari. La disciplina di dettaglio è stabilita con accordo aggiuntivo sulla finanza locale.

6. Altre erogazioni: 3.462.437,51euro

Nell'ambito della finanza locale vengono inoltre erogati i seguenti importi:

sovvenzioni ai Comuni delle località ladine	308.800,00 euro
al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano: per la copertura delle spese correnti	3.153.637,51 euro
Complessive	3.462.437,51euro

II. FONDO DI ROTAZIONE PER INVESTIMENTI

L'estinzione parziale o totale dell'importo complessivo del finanziamento concesso resta comunque possibile, la relativa domanda deve essere presentata all'Ufficio provinciale Finanza locale entro il 30 settembre 2021.

La liquidazione dei finanziamenti concessi è effettuata dall'Ufficio provinciale Finanza locale. Per le modalità di liquidazione si applica il Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29.

III. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021

Il bilancio di previsione per l'anno 2021 deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 gennaio 2021.

Qualora, decorso inutilmente tale termine, l'approvazione del bilancio di previsione non abbia luogo entro il 2 marzo 2021, ai trasferimenti correnti, spettanti al Comune interessato ai sensi della tabella 2, si applica una detrazione pari al 3%. Tale detrazione si applica alla 4^a rata.

Per i Comuni, per i quali, ai sensi dell'allegata tabella 2, le detrazioni superino i trasferimenti correnti si provvede, fino al conguaglio, ad applicare l'importo residuo della detrazione sulla quota spettante sull'imposta regionale sulle attività produttive IRAP.

2. Quota dell'imposta regionale sulle attività produttive

Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, la Provincia devolve ai Comuni per l'anno 2021 l'importo di 15.972.000,00 euro quale quota all'imposta regionale sulle attività produttive. Questo importo viene ripartito tra i singoli Comuni in proporzione al gettito degli stessi riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni.

3. Trasferimenti in base a norme statali

Per i trasferimenti ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali, che la Provincia deve eseguire in base a norme statali, come per esempio per la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, la quale spetta ai Comuni in sostituzione della soppressa imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni ICIAP si prescinde dalla dimostrazione del fabbisogno di cassa ai sensi dell'art.1, comma 3 L.P. n.6/1992 e successive modifiche.

Questi importi vengono erogati di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Piano economico-finanziario

Per le opere pubbliche il cui valore complessivo al netto dell'IVA supera la soglia comunitaria di 5.350.000,00 euro ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (inserito dall'art. 10 L.P. 25 gennaio 2000, n. 2) deve essere approvato un piano economico-finanziario.

5. Scuole dell'obbligo e scuole di musica

5.1 Partecipazione ai costi di investimento dell'edilizia scolastica sovracomunale

a) Al finanziamento dei costi di investimento per le scuole medie sovracomunali di lingua tedesca e ladina nonché per la scuola media di lingua italiana a Laives partecipano a partire dall'anno 2013 i Comuni del bacino territoriale della rispettiva scuola media secondo l'allegata tabella 5 nella seguente misura: il 15% si assume il Comune sede, mentre i restanti costi vengono suddivisi tra tutti i Comuni del bacino territoriale in rapporto al numero medio di alunni degli ultimi tre anni.

In caso di due o più scuole medie nel Comune sede, ai fini della partecipazione dei Comuni del bacino territoriale di queste scuole, si tiene conto dei costi complessivi di investimento delle due o più scuole medie.

La suddivisione dei costi di investimento non a carico del Comune sede avviene in rapporto al numero medio di alunni dei singoli Comuni del bacino territoriale.

b) Al finanziamento dei costi di investimento per le altre scuole medie sovracomunali di lingua italiana a partire dal 2013 il Comune sede partecipa nella misura del 15%, mentre i restanti costi di investimento vengono suddivisi tra i Comuni interessati in rapporto al numero medio di alunni degli ultimi tre anni.

Il numero medio di alunni degli ultimi tre anni viene calcolato ogni anno.

L'obbligo di partecipare ai costi di investimento sorge qualora 1 (un) alunno, non residente nel Comune sede della scuola, frequenti la scuola media sovracomunale.

c) La condizione per la partecipazione ai costi di investimento ai sensi delle precedenti lettere a) e b) è che il Comune sede e gli altri Comuni interessati stabiliscono l'importo dei costi di investimenti, gli aspetti patrimoniali nonché le ulteriori modalità con un protocollo d'intesa.

c) Disciplina transitoria

Per opere di edilizia scolastica/scuole medie, che hanno ottenuto il finanziamento nel periodo 2008 - 2011, la predetta regolamentazione riguarda le quote di rimborso al fondo di rotazione a partire dal 2012.

5.2 Partecipazione alle spese di gestione delle scuole dell'obbligo (elementare/media)

Se il 5% degli alunni, che frequentano una scuola dell'obbligo, non sono residenti nel Comune sede, i costi di gestione vengono suddivisi annualmente tra tutti i Comuni interessati in rapporto al numero di alunni iscritti al 1° dicembre dell'anno precedente.

In caso di 2 o più scuole dell'obbligo nel Comune sede l'importo da addebitare risulta dai costi di gestione delle due o più scuole dell'obbligo diviso per il numero complessivo di tutti gli alunni iscritti.

Sono considerati costi di gestione per la scuola media quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'arredamento (personale e materiale), eventuale affitto nonché il 2% dei costi di gestione sopraelencati per le spese di amministrazione.

Sono considerati costi di gestione per la scuola elementare quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'arredamento (personale e materiale), eventuale affitto, servizio di pulizia (personale) nonché il 2% dei costi di gestione sopraelencati per le spese di amministrazione.

Per l'esercizio finanziario 2021 viene fatturato un importo forfettario di 300,00 euro per alunno, a meno che un comune interessato richiede il rendiconto delle spese effettivamente sostenute. Le ulteriori modalità vengono stabilite con un protocollo d'intesa.

5.3 Scuole di musica: investimenti e manutenzione

In attuazione dell'articolo 42 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10, viene stabilita la seguente disciplina:

A partire dall'anno 2019 la Provincia è competente per la costruzione di scuole di musica. I Comuni provvedono, d'accordo con la Provincia, all'acquisto del terreno nonché alla progettazione (incluso il progetto definitivo) e si assumono le relative spese.

a) In caso di successione nella proprietà o in altri diritti reali da parte della Provincia di edifici o di parti di essi, nei quali viene impartito l'insegnamento musicale, la stessa provvede alla manutenzione straordinaria nonché al finanziamento degli arredamenti e delle attrezzature, ad eccezione degli strumenti musicali, materiale didattico ed equipment, incluse riparazioni e manutenzione, le quali restano di competenza delle scuole di musica. Il passaggio di proprietà o di altri diritti reali alla Provincia, a cui carico sono le spese di contratto, avviene a titolo gratuito, qualora l'edificio o la parte dell'edificio interessato sia stato finanziato con risorse finanziarie ai sensi della Legge provinciale n. 21/1977 o tramite il fondo di rotazione per investimenti con la quota annuale di rimborso pari al 2,5% del finanziamento concesso. La Provincia, a partire dall'anno successivo a quello del passaggio, rinuncia altresì ai rientri annuali per finanziamenti concessi dal fondo di rotazione. Nel caso di restituzione anticipata del finanziamento dal fondo di

rotazione per investimenti, anteriore all'entrata in vigore del 2° accordo provvisorio sulla finanza locale del 14 giugno 2019, da parte di un Comune, la Provincia procede alla restituzione al Comune delle quote di rimborso nella misura corrispondente alle quote dovute a partire dall'anno successivo a quello del passaggio. Negli altri casi il passaggio della proprietà o dei diritti reali avviene a titolo oneroso.

b) Nel caso in cui un Comune abbia deciso di restare proprietario dell'edificio o di parti di essi o di altri diritti reali sullo stesso, lo stesso sarà competente per la manutenzione straordinaria nonché per il finanziamento degli arredamenti e delle attrezzature della scuola musicale, ad eccezione degli strumenti musicali, materiale didattico ed equipment, incluse riparazioni e manutenzione, le quali restano di competenza delle scuole di musica.

I Comuni che ai sensi della disciplina contenuta nell'accordo sulla finanza locale hanno finora partecipato alle spese di investimento in base al numero medio di alunni degli ultimi tre anni insieme al Comune sede, non partecipano più al finanziamento delle spese di investimento straordinarie nonché delle spese per arredamenti e attrezzature delle scuole di musica. I rientri annuali al fondo di rotazione per finanziamenti concessi dal fondo di rotazione restano invece anche in futuro a carico di tutti i Comuni.

5.4 Partecipazione ai costi di gestione delle scuole di musica

A partire dall'anno 2019 la Provincia è competente per la gestione delle scuole di musica. La gestione concreta avviene anche in futuro tramite il Comune in cui ha sede la scuola di musica.

Negli anni 2022, 2023 e 2024 i Comuni della Provincia di Bolzano compartecipano ai costi di gestione del Comune sede della scuola di musica, qualora i loro abitanti ai sensi della presente disciplina siano iscritti nella scuola di musica e pertanto sono da considerare alunni della scuola di musica. Per gli alunni residenti nel Comune sede i relativi costi di gestione delle scuole di musica sono a carico del Comune sede. Sono considerati alunni anche le persone maggiorenni e che esercitano una professione, nonché alunni che non risiedono in Provincia di Bolzano

Il Comune sede della scuola di musica riceverà dalla scuola di musica le informazioni che ai sensi della sottostante disciplina sono necessarie.

Sono considerati costi di gestione quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, servizio di pulizia, manutenzione ordinaria dei locali, affitti e spese condominiali.

Per la rilevazione ed il calcolo dei costi di gestione del Comune sede, del numero complessivo degli alunni, suddiviso in ragione dei Comuni di residenza degli alunni, e la quota di compartecipazione dei singoli Comuni ai costi di gestione si applica la seguente disciplina:

Entro il 31.7.2021 i Comuni sede delle scuole di musica comunicano al Consiglio dei Comuni i seguenti dati, per quanto la comunicazione di tali dati non abbia già avuto luogo:

1. i costi effettivi di gestione degli anni 2018, 2019 e 2020 secondo i dati dei conti consuntivi approvati;
2. il numero complessivo degli alunni delle scuole di musica al 1.1.2018, al 1.1.2019 ed al 1.1.2020 e la
3. suddivisione del numero complessivo degli alunni delle scuole di musica a ciascuna delle date indicate per Comuni in base alla residenza degli alunni.

Qualora la comunicazione non abbia luogo entro il termine previsto, il Comune sede decade dal diritto alla compartecipazione ai costi di gestione degli altri Comuni.

Comunicazioni incomplete vanno completate su richiesta del Consiglio dei Comuni. Con la richiesta sono individuate i dati mancanti e assegnato un congruo termine per il completamento. Il mancato completamento entro il termine assegnato per il Comune interessato comporta l'archiviazione del procedimento e la decadenza dal diritto alla compartecipazione ai costi di gestione degli altri Comuni.

Per ciascun Comune ovvero per ciascuna scuola di musica singolarmente, separatamente per le scuole di musica italiane e per le scuole di musica tedesche, e indipendentemente dal fatto che tali scuole si trovino nello stesso edificio o in edifici diversi, sulla base dei dati debitamente comunicati sono calcolati i costi medi di gestione, i numeri complessivi medi di alunni ed i numeri medi degli alunni suddiviso per i Comuni di residenza degli alunni (media aritmetica dei valori) e viene effettuata la suddivisione dei costi medi di gestione ai Comuni interessati in ragione del numero medio degli alunni.

Degli alunni residenti in Comuni siti fuori dalla Provincia di Bolzano si tengono conto nel numero complessivo degli alunni e nel calcolo dei costi medi di gestione per ciascun alunno. I Comuni siti al di fuori dalla Provincia di Bolzano non partecipano ai costi di gestione.

I suddetti valori medi, le quote di compartecipazione dei singoli Comuni ai costi nell'anno 2022 e gli importi dei trasferimenti in favore dei Comuni sede per l'anno 2022 sono stabiliti con l'accordo sulla finanza locale per l'anno 2022 e vanno inclusi nel calcolo delle assegnazioni per la copertura delle spese correnti per l'anno 2022.

La compartecipazione ai costi dei singoli Comuni in favore dei Comuni sede così determinata vale per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Per la disciplina del periodo triennale 2025 – 2027 nell'anno 2024 si procederà all'aggiornamento dei dati, dei calcoli e degli importi relativi alla compartecipazione ai costi.

6. Divieto di assunzione di personale

Per le Comunità comprensoriali rimane in vigore la disciplina sul divieto di assunzioni di personale, prevista dall'accordo aggiuntivo sulla finanza locale del 31.3.2015 per le Comunità comprensoriali, anche successivamente all'entrata in vigore del suddetto D.P.P. n. 15/2017. Se la suddetta disciplina viene violata da una Comunità comprensoriale nel 2019 o negli anni successivi, dai trasferimenti correnti 2020 e degli anni successivi saranno detratti i relativi costi lordi annui del personale.

7. Finanziamento delle organizzazioni turistiche locali

In relazione al finanziamento da parte dei Comuni delle organizzazioni turistiche locali ai sensi dell'articolo 12/bis della legge provinciale n.15/2017 viene concordata la seguente disciplina:

I Comuni supportano le organizzazioni turistiche locali con i seguenti importi:

1. contributo fisso (p.es. contributo di gestione);
2. contributi per determinati progetti (p.es. sentieri a tema, apposizione di cartelli, ecc.);
3. contributi o importi versati all'organizzazione turistica locale per altri motivi (iniziative e manifestazioni);
4. spese in base ad una convenzione per la delega di determinate funzioni alle organizzazioni turistiche locali.

L'obiettivo da perseguire è che la somma dei summenzionati importi non sia inferiore alla media dell'importo degli ultimi 3 anni. La verifica del raggiungimento dell'obiettivo avviene mediante un continuo controllo dei dati contabili dei Comuni e delle organizzazioni turistiche.

Minimo finanziamento complessivo annuale:

Fintanto che la somma dei summenzionati importi di tutti i Comuni non risulti essere inferiore alla somma complessiva di 4,5 milioni di euro, non saranno applicate delle detrazioni ai trasferimenti correnti, che incidano per tutti i Comuni in modo uguale.

Minimo finanziamento annuale di ogni Comune:

Fintanto che la somma dei summenzionati importi di un Comune nell'anno x non risulti essere inferiore al prodotto tra 0,10 euro e il numero dei pernottamenti dell'anno $x-2$, non sarà applicata alcuna detrazione al trasferimento corrente per l'anno $x+1$. Nel caso inverso sarà applicata una detrazione al trasferimento corrente per l'anno $x+1$ pari al prodotto tra 0,10 euro e il numero dei pernottamenti dell'anno $x-2$.

Alla qui sopra menzionata regola può essere derogato, se il Comune eroga, nel corso di 3 anni, per un determinato progetto previsto al summenzionato punto 2) all'associazione turistica un contributo di maggiore entità. In questo caso viene ampliata su un periodo di 3 anni la verifica del rispetto del finanziamento minimo annuale. Il contributo di maggiore entità deve pertanto coprire la somma dei finanziamenti minimi, calcolati come sopra, degli anni x , $x + 1$ e $x + 2$, oppure, se il contributo per il progetto dovesse risultare inferiore a quello pianificato, deve essere corrispondentemente integrato con degli importi di cui ai summenzionati punti 1 fino 4, altrimenti saranno detratti al trasferimento corrente per l'anno $x+3$ i finanziamenti minimi degli anni x , $x + 1$ e $x + 2$. Per l'applicazione della presente regola il Comune, in accordo con l'organizzazione turistica locale, deve presentare al Consorzio dei Comuni 15 giorni prima della scadenza del termine per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno x una corrispondente comunicazione con allegata descrizione del progetto.

Gli importi detratti dai trasferimenti correnti saranno versati a titolo di contributi dall'Area funzionale Turismo dell'Amministrazione provinciale a quelle organizzazioni turistiche locali, per le quali i competenti Comuni non hanno raggiunto il minimo finanziamento annuale.

Per agevolare il controllo del rispetto del su descritto regolamento i Comuni sono esortati a contabilizzare i finanziamenti per le organizzazioni turistiche locali negli appositi capitoli di spesa del bilancio standard. Il rispetto di tale regolamentazione è verificato dal Consorzio dei Comuni in collaborazione con la Ripartizione Enti locali e Sport dell'amministrazione provinciale.

8. Finanziamento dei servizi di refezione scolastica

Ai sensi del 2° accordo aggiuntivo sulla finanza locale 2019, sottoscritta in data 29.03.2019, che alla lettera B) punto 2 prevede la regolamentazione per l'assegnazione di contributi della Provincia ai Comuni per i servizi di refezione scolastica, a fronte delle segnalazioni, trasmesse entro il 31 agosto 2020 dai Comuni al Consorzio dei Comuni, del numero di pasti erogati nelle diverse mense nell'anno scolastico 2019/2020, sono stati effettuati i calcoli dei contributi risultanti dalla tabella 6. Il pagamento dei contributi ai Comuni tramite la Ripartizione provinciale Enti Locali e Sport avviene entro il mese di febbraio 2021.

Con apposito accordo aggiuntivo sulla finanza locale viene stabilita la disciplina di dettaglio per la rilevazione dei dati ed i calcoli dei contributi per l'anno 2022.

9. Assegnazione di base per i comitati per l'educazione permanente

Ai sensi del 2° accordo aggiuntivo sulla finanza locale 2019, sottoscritta in data 29.03.2019, che alla lettera C) prevede l'assegnazione da parte della Provincia ai Comuni degli importi per il finanziamento di base per i comitati per l'educazione permanente, dagli uffici provinciali competenti (14.3 e 15.2) è stato conteggiato per ogni Comune, in cui sono costituiti comitati per l'educazione permanente, il finanziamento provinciale per i comitati per l'anno 2021, moltiplicando la quota di finanziamento con il numero di abitanti del territorio di competenza di ogni comitato per l'educazione permanente alla data del 31.12.2019.

I mezzi finanziari così calcolati di cui alla tabella 7 vengono versati ai Comuni tramite la Ripartizione provinciale Enti Locali e Sport entro il mese di febbraio 2021.

10. Ulteriori accordi aggiuntivi

Con apposito accordo aggiuntivo sarà stabilita la disciplina di dettaglio relativa ai contributi per la gestione delle scuole d'infanzia.,

Con accordo aggiuntivo verrà inoltre disciplinata l'assegnazione delle persone senza tetto al capoluogo della Provincia ed ai capoluoghi di comprensorio nonché il finanziamento dei servizi connessi. Tale disciplina si applica a partire dall'anno 2022.

IL COORDINATORE

- Andreas Schatzer -

(digital signiert – firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Arno Kompatscher -

(digital signiert – firmato digitalmente)